

Borsa Italiana S.p.A.
Sede Legale
Piazza degli Affari, 6
20123 Milano
Italia



Telefono +39 02 72426 1
Fax +39 02 72004333
borsa@pec.borsaitaliana.it
www.borsaitaliana.it

Spettabile CONSOB
Divisione Strategie Regolamentari
Via G. B. Martini, n. 3
00198 ROMA

Spettabile Banca d'Italia
Servizio Supervisione Mercati e
Sistema dei Pagamenti
Via Nazionale, 91
00184 – ROMA

Milano, 25 settembre 2020

Oggetto: Consultazione sulle modifiche al provvedimento Consob/Banca d'Italia sul *post-trading* in materia di identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti in recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 (Shareholder Rights Directive 2).

Borsa Italiana e Monte Titoli manifestano apprezzamento per la possibilità di contribuire al processo di consultazione relativo alle proposte di modifica al Provvedimento Unico del Post-trading ("**PU**"), volte al recepimento delle disposizioni comunitarie di cui alla Direttiva (UE) 2017/828 e al Regolamento (UE) 1212/2018 in materia di identificazione, trasmissione delle informazioni e agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti.

A tal proposito si coglie l'occasione per formulare le seguenti osservazioni e richieste di chiarimento.

❖ **Trasmissione delle informazioni per l'esercizio dei diritti relativi alle azioni (art. 40-bis, comma 4)**

La modifica proposta in consultazione prevede nell'ambito del nuovo articolo 40-bis:

"4. Ai sensi dell'articolo 125-quater, comma 2-bis, del TUF, l'obbligo di trasmissione al depositario centrale delle informazioni previste nell'articolo 125-quater, comma 1, lettere a), b) e c), del TUF si intende assolto con la pubblicazione delle stesse nella medesima sezione del sito internet indicata con la comunicazione di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo."

Come noto l'articolo 125-quater comma 2-bis prevede un obbligo in capo agli emittenti di trasmettere al depositario centrale un'informativa relativa a quanto messo a disposizione sul sito internet della società e in particolare:



London
Stock Exchange Group

- a) documenti che saranno sottoposti in assemblea;
- b) i moduli per l'esercizio del voto tramite delega o qualora previsto dallo statuto il voto per corrispondenza ed eventualmente le modalità per ottenere tali moduli in forma cartacea;
- c) informazioni sull'ammontare del capitale sociale con l'indicazione del numero e delle categorie di azioni in cui è suddiviso.

Il medesimo obbligo si applica anche alle informazioni di cui all'art. 92 comma 3 e relative disposizioni attuative.

Dalla lettura congiunta delle due disposizioni, sembrerebbe potersi dedurre che, se le informazioni di cui all'articolo 125-*quater* sono state pubblicate nella sezione del sito web indicata nell'avviso di convocazione già trasmesso al depositario centrale, gli emittenti non sono tenuti a fare una comunicazione *ad hoc* ai sensi dell'articolo 125-*quater*, comma 2 bis. Se confermato, si condivide lo sforzo di semplificazione a carico del sistema e si suggerisce di modificare il testo dell'articolo per chiarire il punto. Ciò, fermo restando l'obbligo per l'emittente di inviare al depositario centrale le informazioni di cui all'articolo 92 comma 3.

❖ **Ambito di applicazione della disciplina dell'identificazione degli azionisti (articolo 47-bis)**

Ci si chiede se le richieste di identificazione avanzate da OICR italiani costituiti in forma societaria siano sottoposte alla disciplina dell'identificazione delle società con azioni quotate di cui all'articolo 83-*duodecies* oppure se quest'ultime debbano essere assimilate alle richieste avanzate da società di gestione del risparmio, ai sensi dell'articolo 22, comma 5-*quinquies*, del decreto-legge n. 91/2014, con conseguente possibilità per tutti gli azionisti dell'OICR di negare il consenso alla comunicazione dei propri dati identificativi indipendentemente dalla percentuale di capitale detenuta.

❖ **Comunicazione dei dati identificativi degli intermediari che detengono gli strumenti finanziari nel sistema di gestione accentrata (art. 31, comma 1, lett. d) e comma 2, art. 48 comma 3 e art. 49, comma 6)**

Si fa riferimento alle proposte di modifica volte ad espungere dal PU la disciplina dell'identificazione di cui all'articolo 48 comma 3 attualmente vigente.

Come noto, tale norma consente agli emittenti di chiedere al depositario centrale i dati identificativi degli intermediari unitamente al numero di strumenti finanziari ivi registrati. Analoga richiesta può essere presentata agli intermediari per la comunicazione dei dati identificativi dei propri clienti ed i relativi saldi.

Per quanto riguarda le attività di Monte Titoli, il Regolamento dei Servizi disciplina la gestione di tali richieste nell'ambito del servizio di identificazione. Al momento le richieste, provenienti soprattutto da emittenti esteri, sono gestite in via amministrativa non essendo previsto uno specifico standard tecnico.

Il regime domestico ha trovato successivamente riscontro nelle disposizioni comunitarie



introdotte dalla Direttiva (UE) 2017/828, in particolare l'art. 3-*bis*, ove si prevede la facoltà per gli emittenti di chiedere agli intermediari di comunicare l'identità dell'intermediario successivo nella catena di intermediazione. Si evidenzia, inoltre, che nell'ambito degli standard di mercato per la gestione delle richieste di identificazione sono già state trattate e definite le modalità di gestione di tali tipologie di richieste.

Sul punto, si ritiene che la disciplina di cui all'attuale art. 48, comma 3 PU consenta agli emittenti di avere una maggiore visibilità e trasparenza della catena di intermediazione, agevolando la gestione delle richieste di identificazione standard e la riconciliazione delle informazioni che giungono dall'ultimo intermediario, a beneficio di tutto il sistema. L'eliminazione di tale facoltà rappresenterebbe, dunque, una regressione sotto il profilo dell'efficienza del modello di identificazione e, pertanto, si chiede alle AAVV di considerare il mantenimento della disciplina vigente

A tal fine, Monte Titoli si rende disponibile a valutare insieme ad emittenti e intermediari la definizione di modalità STP per la gestione di questi flussi informativi, facendo leva sui canali e formati standard già presenti nell'ambito del sistema e anche in prospettiva dell'adozione del canale SWIFT 2022.

❖ **Invio dati identificativi dei partecipanti al sistema di gestione accentrata per le azioni detenute in conto proprio**

Si auspica una modifica del comma 5 e 6, al fine di chiarire che l'intermediario partecipante al sistema di gestione accentrata è tenuto a trasmettere all'emittente anche le comunicazioni relative alle azioni di cui è titolare in conto proprio e che in nessun caso tali comunicazioni sono di competenza del depositario centrale.

❖ **Disciplina delle prassi operative (articolo 51-*bis* comma 1)**

L'articolo 51-*bis*, comma 1, introduce un obbligo per depositari centrali ed intermediari di adeguarsi alle migliori prassi operative internazionali di mercato.

A tal proposito si osserva che Monte Titoli in collaborazione con intermediari ed emittenti ha sempre supportato l'armonizzazione e l'aderenza agli standard di mercato, in particolare a quelli in materia di gestione delle corporate actions, anche in virtù dell'adesione a T2S.

Tali prassi contribuiscono allo sviluppo dell'industria del post-trade in un'ottica di armonizzazione, senza però imporre eccessivi oneri in termini di tempi e costi d'implementazione. Anche i meccanismi di governance con i quali sono definiti gli standard sono meno formali proprio per facilitare l'individuazione di prassi comuni tra i vari attori dell'industria.

Per contro, la disposizione di cui all'articolo 51-*bis*, comma 1 renderebbe vincolante l'implementazione di queste prassi, al pari di altri requisiti normativi, esponendo gli attori ai relativi costi e rischi di *compliance*. Costi e rischi derivanti anche all'incertezza interpretativa degli standard difficilmente inquadrabili secondo canoni normativi.

La scelta di imporre un obbligo di compliance a livello domestico creerebbe, altresì, disparità rispetto agli altri mercati europei. Da un lato, infatti, il legislatore comunitario non ha recepito integralmente il contenuto degli standard nell'ambito della direttiva e del regolamento SRD, dall'altro, l'esperienza maturata nell'applicazione di tali prassi mostra come gli altri mercati abbiano tempistiche di adattamento differenti e un diverso grado di armonizzazione.

Infine, l'attuale sistema di monitoraggio degli standard *nonché* le interlocuzioni con le AAVV, nei rari casi di mancata implementazione, si sono dimostrati più che sufficienti a garantire un pronto riscontro da parte degli operatori del mercato italiano. Si chiede pertanto di riconsiderare l'introduzione della norma di cui all'articolo 51-bis, comma 1.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare:

Paola Fico (paola.fico@borsaitaliana.it)
Head of Primary Markets & Post-trading Regulation Italy

Chiara Rossetti (chiara.rossetti@borsaitaliana.it)
Manager, Capital Markets & Post-trading Regulation

